



Regolamento per la somministrazione di farmaci salvavita indispensabili in orario scolastico

Il presente regolamento è stato approvato in data 25/09/2019 con delibera n 17 del Collegio dei Docenti e con delibera n. 149 dal Consiglio d'Istituto il 30/10/2019. Lo stesso lo si ritiene in vigore fino a eventuali modifiche che saranno proposte ed approvate da entrambi gli OOCC.

Premessa

Nel 2005 il Ministero della Salute ed il MIUR hanno emanato le Linee guida che definiscono gli interventi per l'assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all'interno della struttura scolastica.

La somministrazione dei farmaci agli studenti durante l'orario scolastico può avvenire solo per i farmaci salvavita o indispensabili, dietro specifica autorizzazione dell'ULSS territorialmente competente e comunque nei casi autorizzati dai genitori. La somministrazione deve essere tale da poter essere effettuata anche da personale non specializzato, pertanto non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica.

Essa coinvolge, nelle rispettive responsabilità e competenze, le famiglie degli alunni, la scuola, dal dirigente scolastico al personale docente ed ATA, i servizi sanitari, dai medici di base alle ASL di competenza e gli enti locali.

Adempimenti per i genitori degli alunni.

I genitori (o gli esercenti la potestà genitoriale) degli alunni che necessitano di somministrazione di farmaco indispensabile in orario scolastico devono:

- ◊ rivolgersi al medico curante per il rilascio della certificazione attestante lo stato di malattia dell'alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, in particolare la prescrizione dovrà specificare:
 - ✓ il nome del farmaco
 - ✓ la posologia
 - ✓ la modalità e tempi di somministrazione
 - ✓ la modalità di conservazione del farmaco
 - ✓ la durata del trattamento

- ◊ presentare al Dirigente scolastico la richiesta (sottoscritta da entrambi i genitori) di somministrazione dei farmaci allegando la prescrizione medica di cui al punto precedente.
- ◊ Comunicare con tempestività alla scuola eventuali modifiche relative al protocollo di somministrazione del farmaco in oggetto e produrre la relativa documentazione
- ◊ Rifornire con sollecitudine la scuola del farmaco nel caso in cui la confezione in deposito abbia superato la data di scadenza

Adempimenti per il dirigente.

il dirigente scolastico, a seguito della richiesta di somministrazione di farmaci presentata dai genitori deve:

- ◊ individuare all'interno della scuola, un luogo fisico idoneo ove somministrare e conservare i farmaci, che andranno sempre custoditi in armadietto chiuso a chiave (con chiave reperibile) o, nel caso, in un frigorifero;
- ◊ concedere, ove richiesta, l'autorizzazione all'accesso ai locali scolastici durante l'orario scolastico ai genitori degli alunni, per la somministrazione dei farmaci;
- ◊ verificare, nel caso non possa essere assicurata la presenza dei genitori, la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci. Il personale potrà essere individuato, su base volontaria, in particolare tra il personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del decreto legislativo n. 81/08 e dovrà essere formato-informato sulle modalità di somministrazione del farmaco. A tal proposito è opportuno un incontro con il medico curante dell'alunno;
- ◊ dare formale autorizzazione alla somministrazione del farmaco e consegnarlo agli operatori scolastici interessati in confezione integra, da conservare a scuola, nel locale appositamente individuato. Il farmaco e gli eventuali strumenti saranno forniti dai genitori che provvederanno, su segnalazione della scuola, al loro reintegro;
- ◊ individuare, qualora nell'edificio scolastico non siano presenti locali idonei o non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del personale, altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni o nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, attivare collaborazioni, formalizzate in apposite convenzioni, con i competenti assessorati per la salute e per i servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati anche attraverso il ricorso ad enti ed associazioni di volontariato;
- ◊ in difetto delle condizioni sopradescritte, dare comunicazione formale e motivata ai genitori e al sindaco del comune di residenza dell'alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta.

Gestione delle emergenze e comportamento dei docenti

In caso di incidenti o situazioni di emergenza, il docente dovrà fare ricorso agli addetti del primo soccorso presente all'interno della scuola e ai servizi di Pronto Soccorso del Sistema Sanitario Nazionale (118). I docenti presenti e gli addetti al primo soccorso della scuola hanno l'obbligo di prestare, in situazioni di emergenza, soccorso all'allievo, in attesa dei soccorsi esterni (118).

Quali rischi di natura giuridica si possono correre per mancata o inadeguata vigilanza?

Per il codice civile, la gestione ordinaria della **emergenza**, riguardante sia *alunni sani*, sia *alunni con malattie croniche*, va ricondotta al modello di comportamento del cosiddetto "*pater familias*", cioè secondo criteri di *ordinaria e normale diligenza*.

Il nostro ordinamento giuridico prevede anche forme di responsabilità per *omissione*, cioè anche per il mancato compimento di una condotta ritenuta dell'ordinamento come doverosa.

Il codice penale punisce non solo colui che cagiona un evento dannoso ma anche colui che non ha impedito il verificarsi dell'evento dannoso, per "omissione di soccorso".

L'insegnante nello svolgimento della sua attività (ruolo assunto contrattualmente) assume una *posizione di garanzia* nei confronti dello studente e gli spetta l'obbligo di *vigilanza*.

Alla luce di tutto ciò, il docente deve vietare l'uso di farmaci, di qualunque natura (aspirine, novalgina, tachipirina, antistaminici, pomate, ecc.), poiché la somministrazione dei farmaci agli studenti durante l'orario scolastico può avvenire solo per i farmaci salvavita o indispensabili, e nei casi autorizzati dai genitori.

Nel caso di un incidente o emergenza chiamare immediatamente il 118 (avvalendosi del personale addetto al primo intervento o di segreteria) e nel contempo informare i genitori. Se lo studente presenta una patologia che richieda farmaci salvavita o indispensabili, e colui che lo assiste non è formato per la somministrazione di tali farmaci, su indicazioni precise e dettagliate dettate per telefono dai genitori, deve somministrare il farmaco in attesa dei soccorsi per evitare che il danno si aggravi.

Modalità di conservazione dei farmaci

- ◊ *I farmaci salvavita/indispensabili verranno identificati e conservati in un apposito armadietto chiuso a chiave (con chiave reperibile) o in frigorifero a disposizione dei genitori dell'allievo e/o del personale scolastico interessato;*
- ◊ *una copia di riserva della chiave dell'armadietto viene conservata presso la portineria dell'Istituto;*
- ◊ *la temperatura del frigorifero sarà monitorata h24 dal personale addetto per evitare che il farmaco possa deteriorarsi in conseguenza di innalzamenti termici oltre il limite consentito, derivanti da cause accidentali o malfunzionamenti dell'apparecchiatura;*
- ◊ *il personale incaricato della scuola (insegnanti di Scienze integrate-chimica e fisica) provvederà alla taratura bimensile del termometro attraverso la misurazione della temperatura di un sistema costituito da ghiaccio in equilibrio con acqua deionizzata. La tolleranza consentita è $\pm 1^{\circ}\text{C}$ rispetto allo standard (0°C); la taratura va registrata su apposito modulo affisso nei pressi del frigorifero;*
- ◊ *il personale addetto al controllo dei farmaci custoditi provvederà a segnalare tempestivamente alla segreteria la necessità della sostituzione dei farmaci in caso di sfioramento del limite di temperatura stabilito o della data di scadenza impressa nella confezione;*
- ◊ *la scuola informerà tempestivamente la famiglia dell'allievo nel caso in cui il farmaco in deposito sia scaduto o deteriorato in modo da provvedere al suo reintegro.*